



*Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza  
Sede di Piacenza*

R.G. 436/2023

Giudice: Dott.ssa Ilaria Zampieri

Udienza: 6 luglio ore 11:15

**TRIBUNALE DI PARMA  
SEZIONE LAVORO**

**Comparsa di costituzione e risposta ex art 414 cpc**

Per il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA** (c.f. 80185250588) presso l'AVVOCATURA DELLO STATO (c.f. 80068910373);

**Per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro pro tempore e per quanto occorrer possa, i suoi organi interni, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del dirigente pro tempore, Via de' Castagnoli, 1 40126 Bologna, con difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura di Stato, con domicilio legale presso gli Uffici di Bologna, via A. Testoni n. 6 e per delega di quest'ultima, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Parma c.f. 80008710347, rappresentato e difeso dal Funzionario dott. Gardoni Giuseppe (CF. GRDGPP60R03Z326M), ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. domiciliato in Parma, viale Martiri della Libertà, n. 15 il quale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC csapr@postacert.istruzione.it e al n. di fax 0521.213204.

**Per l'ITIS "Leonardo Da Vinci" di Parma** in persona del dirigente pro-tempore, e per quanto occorrer possa in virtù del principio di immedesimazione organica, rappresentato e difeso nel presente giudizio dal funzionario del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dott. Gardoni Giuseppe (CF. GRDGPP60R03Z326M), ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. domiciliato in Parma, viale Martiri della Libertà, n. 15 il quale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: csapr@postacert.istruzione.it e al n. di fax 0521.213204.

**Resistenti**





*Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza  
Sede di Piacenza*

**CONTRO**

IL Sig. **PORRO Maurizio**, nato a Cosenza (CS) il 28.09.1976 e residente in Marano Marchesato (CS), Via I Traversa Mazzini n. 6, C.F.: PRRMRZ76P28D086R, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, C.F.: CHFMR72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

**Ricorrente**

Con ricorso ex art 414 cpc il Sig. PORRO Maurizio chiede all'Ill.mo Sig. Giudice di Parma:

*“in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno:*

*autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c.*

*mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e/o dell'I.T.I.*

*Statale “L. Da Vinci” di Parma; per i motivi dedotti in narrativa, in via principale:*

*riconoscere al ricorrente, nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia*

*del personale ATA, pubblicate dall'I.T.I. Statale “L. Da Vinci” di Parma, valide per il*

*triennio 2021/2024, per ogni singolo profilo professionale di suo interesse, il punteggio*

*pieno di ulteriori 5,00 punti (0,50 x 10 mesi) per il titolo di servizio di leva obbligatorio*

*espletato dal 10.12.1997 al 08.10.1998 e, per l'effetto, attribuirgli il punteggio*





*Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza  
Sede di Piacenza*

*complessivo di:*

- **11,67** per il profilo di assistente amministrativo;
- **11,67** per il profilo assistente tecnico;
- **11,67** per il profilo di collaboratore scolastico;

*In via meramente gradata: riconoscere e attribuire al ricorrente, almeno, il punteggio ridotto di 0,50 per il servizio di leva obbligatorio espletato dal 10.12.1997 al 08.10.1998 (0,05 x 10 mesi) e, di conseguenza attribuirgli, in graduatoria il punteggio corretto di:*

- **7,17** (6,67 + 0,50) per il profilo di assistente amministrativo;
- **7,17** (6,67 + 0,50) per il profilo assistente tecnico;
- **7,17** (6,67 + 0,50) per il profilo di collaboratore scolastico;

*in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c. Salvis iuribus."*

**FATTO**

Parte ricorrente nella domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di III fascia di cui al D.M. 3 marzo 2021 n. 50, triennio 2021/2023, per l'accesso ai profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e di Collaboratore Scolastico, presentata il 23.03.2021( **allegato 1**) dichiara di essere in possesso solo del Diploma di Maturità conseguito il 14/07/1997 con la votazione di 40/60 presso l'Istituto I.T.I.S. A. Monaco di Cosenza mentre invece non risulta aver mai richiesto l'attribuzione dell'ulteriore punteggio aggiuntivo per aver prestato il servizio militare non in costanza di lavoro nel periodo dal 10.12.1997 al 08.10.1998.





*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza*  
*Sede di Piacenza*

**E' di tutta evidenza che, dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente, si evince che al momento della presentazione della domanda di inserimento, il Sig. PORRO Maurizio non inseriva, nella sezione del "titolo di servizio", nessun titolo e quindi non indicava il periodo di servizio di leva obbligatorio svolto, possibile oggetto di valutazione ed attribuzione di ulteriore punteggio, richiedendone il riconoscimento solo con l'instaurazione del presente giudizio. A ciò consegue che la domanda di aggiornamento/inserimento nelle graduatorie risultava incompleta del titolo di cui viene richiesta la valutazione per l'attribuzione dell'ulteriore punteggio richiesto. Sul punto Cfr Sentenza n° 56 del 18/04/2023 Tribunale di Piacenza (allegato 2) e Sentenza n° 82 del 31/05/2023 Tribunale di Piacenza (allegato 3).**

A pag 3 del ricorso parte ricorrente sostiene di aver dichiarato il servizio militare in domanda (**allegato 1**), seppur nella sezione "altre dichiarazioni" e per tal motivo ne rivendica il punteggio. Ora è bene precisare che in tale sezione a pag 8 della domanda (**allegato 1**) vengono spuntate attraverso un menu a tendina le ALTRE DICHIARAZIONI : ad esempio di essere cittadino italiano, di essere in età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67, di godere dei diritti civili, di essere iscritto nelle liste elettorali, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, di non trovarsi temporaneamente inabilitato o interdetto, di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso, di essere fisicamente idoneo e di aver assolto l'obbligo di leva, etc.

**Parte ricorrente oltre a scegliere l'opzione ASSOLTO, nel menù a tendina, con riguardo agli obblighi di leva nella sezione ALTRE DICHIARAZIONI, avrebbe dovuto dichiarare e richiedere la valutazione del periodo di servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro indicandone il periodo, ovverossia dal 10.12.1997 al 08.10.1998, in un'altra sezione relativa AI TITOLI DI SERVIZIO e non l'ha ovviamente fatto.**





*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza*  
*Sede di Piacenza*

Qualora il periodo di servizio militare fosse stato indicato, l'ITIS Leonardo Da Vinci di Parma, che è la scuola presso la quale il Sig. PORRO Maurizio ha presentato la domanda di inserimento/conferma nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA (cosiddetta "capofila"), nella persona del Dirigente scolastico, in ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 (**Allegato 4**), avrebbe dovuto valutare il servizio militare come precisato nell'allegato A – Avvertenze del sopra indicato Decreto.

Infatti, alla Tabella di valutazione titoli di cui agli allegati A/1 (profilo di assistente amministrativo) A/2 (profilo di assistente tecnico) e A/5 (profilo di collaboratore scolastico) del D.M. n. 50/2021, nei rispettivi punti "B", "TITOLI DI SERVIZIO", al servizio militare di leva e ai servizi assimilati per legge, quando è prestato non in costanza di nomina viene assegnato un punteggio ridotto pari a 0,60 in ragione d'anno o 0,05 per ogni mese (o frazione superiore di 15 giorni) anziché il punteggio pieno rispettivamente pari a 6 punti all'anno o 0,50 punti per ogni mese (o frazione di 15 gg.).

La situazione dei punteggi per titoli e servizi per il personale ATA del Sig. PORRO Maurizio in base alla sua domanda è la seguente:

- Assistente Amministrativo (Tabella A/1 DM 50/2021) 6,67 (accesso)
- Assistente tecnico (Tabella A/2 DM 50/2021) 6,67 (accesso)
- Collaboratore scolastico (Tabella A/5 DM 50/2021) 6,00 (accesso)

Risulta pertanto incomprensibile all'Amministrazione resistente quanto riportato a pag. 6 del ricorso laddove parte ricorrente lamenta che sarebbe stato violato il diritto del Sig. PORRO Maurizio alla corretta collocazione in graduatoria. Ma quale punteggio può rivendicare il Sig. PORRO Maurizio per un servizio di leva semplicemente dichiarato come ASSOLTO e nulla di più e se tale periodo non è mai stato richiesto dall'interessato compilando l'apposita sezione relativa AI TITOLI DI SERVIZIO e viene richiesto solo ora con l'odierno ricorso!





*Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza  
Sede di Piacenza*

## **DIRITTO**

### **Legittimità del decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021.**

L'Allegato A al Decreto Ministeriale n. 50 del 2021 afferma che *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali."* Da ciò ne discende che, se il servizio di leva è stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, viene attribuito allo stesso 6 punti per ogni anno, in caso contrario si riconosceranno 0,60 punti per anno, come previsto dagli Allegati A/1, A/2, A/3, A/4 e A/5 del Decreto ministeriale n. 50/2021. ( **allegato n. 4** )

Il ricorrente sempre a pag 6 del ricorso paventa l'illegittimità dei decreti ministeriali, da disapplicarsi in quanto si pongono in palese contrasto con la normativa primaria e segnatamente con il comma 7 dell'art. 485 del D. Lgs. 297/1994 che stabilisce la validità ai fini del punteggio del servizio militare.

Tale eccezione è priva di pregio poiché si fonda su un richiamo semplicistico del D. Lgs. N. 297/1994, il quale all'art. 485, comma 7, si limita per l'appunto ad un riferimento del tutto generico in materia di servizio militare, stabilendo che "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti" Ebbene, tale norma non ha valore di "norma primaria".

Trattasi, al contrario, di una norma che deve coordinarsi con la normativa di carattere speciale, la quale, a tutt'oggi, a parere dell'Amministrazione convenuta, sembra prevalere rispetto a quella c.d. "primaria", ma che tale non deve essere considerata per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre, anche alla luce della giurisprudenza che





*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza*  
*Sede di Piacenza*

viene in questa sede citata e prodotta. Le disposizioni regolamentari del Ministero dell'Istruzione disciplinanti le graduatorie, sia ad esaurimento, sia di istituto, sia per il personale docente, sia per il personale ATA, stabiliscono la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati **solo se prestati in costanza di nomina.**

Si deve desumere che soltanto il servizio di leva **prestato in costanza di rapporto di lavoro** deve essere valutato nella disciplina delle graduatorie che sono selezioni “*latu sensu*” concorsuali in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (Cass. Sez. civ. lavoro 2 marzo 2020 n. 5679 in materia di GAE) e pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010.

Si può affermare che **le graduatorie d'istituto non derivano da una procedura concorsuale ma sono costituite per soli titoli** (DM 50/2021, art. 2 - Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA).

I punteggi attribuiti ai titoli non vengono pertanto assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti e più specificamente dalle tabelle allegate alle ordinanze ministeriali.

Vengono infatti attribuiti 0,50 punti per ogni mese di servizio solo se questo è prestato nello specifico profilo e ciò è in relazione alle specificità delle mansioni e dei compiti di ciascun profilo ATA. Il periodo di servizio militare prestato presso le forze armate italiane può essere coperto dalla cosiddetta contribuzione figurativa, utile per l'accesso alla pensione.

**Parte ricorrente cita copiosa giurisprudenza a sostegno della propria tesi, evitando oculatamente di citare alcune e recenti pronunce, sia della Giustizia amministrativa che del Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, ovviamente a sfavore.**

**Recentemente il Tribunale di Parma -sezione lavoro- con sentenza N.R.G. 593/2021 del 28 marzo 2023 ( allegato n. 5 )** ha statuito sulla materia “de quo” quanto segue:







*Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza  
Sede di Piacenza*

*“8. Il giudicante ritiene che dal tenore letterale di questa norma non possa affatto ricavarsi un obbligo di equiparazione, ai fini del punteggio attribuito nelle graduatorie, del servizio militare prestato prima o durante il servizio presso il Ministero dell'Istruzione: essa infatti impone semplicemente che il servizio militare precedentemente prestato sia riconosciuto – sicché sarebbe illegittimo un decreto ministeriale che non riconoscesse alcun punteggio a questa situazione soggettiva – ma non che gli venga attribuito un punteggio specifico.*

*9. Come osservato dalla Corte d'Appello di Torino in un caso analogo, il diverso trattamento delle due situazioni – servizio militare prestato prima e durante il servizio presso l'Amministrazione scolastica – appare ragionevole, dato che il Pag. 5 di 6 maggior punteggio riconosciuto a chi presta servizio militare dopo aver ottenuto un impiego scolastico si giustifica in considerazione dell'esigenza di non pregiudicare i soggetti che siano chiamati ad adempiere al dovere di cui all'art. 52 co. 2 Cost.; mentre, per quanto riguarda il servizio militare prestato in costanza di impiego, «la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego» (App. Torino, 8 giugno 2022, n. 326).*

*10. Inoltre, il servizio militare in costanza di rapporto costituisce legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro – al pari di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio –, da cui discende il corollario che esso deve essere valutato con lo stesso punteggio (6 punti) previsto per il servizio «reso nella medesima qualifica» (così App. Genova 182/2021).*

*11. Rispetto al servizio militare prestato antecedentemente non sussiste tale esigenza (non essendoci sospensione del rapporto in essere), sicché appare ragionevole la sua*







*Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza  
Sede di Piacenza*

valutazione con il punteggio (0,6 punti) previsto per il «servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali».

12. Le pronunce di legittimità citate in ricorso appaiono inconferenti, dato che in esse viene stabilita l'illegittimità della totale omissione di valutazione del servizio militare precedentemente prestato, ma non viene affermato che esso debba essere necessariamente valutato in misura equivalente a quello prestato in costanza di servizio.”  
Mentre sul punto la giurisdizione amministrativa del Consiglio di Stato risulta essere alquanto altalenante:

In particolare, la recente pronuncia del TAR Lazio, sez. III bis, sentenza n. 6369 del 31/05/2021, ha stabilito in modo chiaro e netto che “(...) soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro deve essere valutato nella disciplina delle graduatorie ATA”.

Inoltre sempre la recente sentenza del Consiglio di Stato n° 11602/2022 Reg. Prov. Coll. n° 05218/2022 del 29/12/2022 ( **allegato n 6**) ha stabilito che: “ **risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica Amministrazione**”.

Recentemente il Consiglio di Stato con sentenza del 09/01/2023 – si è invece espresso a favore dei ricorrenti in merito alla *posizione di quanti, ai fini della partecipazione alla procedura di costituzione delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia per il personale ATA, hanno domandato il pieno riconoscimento (punti 6) del periodo di servizio militare di leva (e/o il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestato), non in costanza di rapporto di impiego e dopo il conseguimento del titolo di studio.*

A questo punto, a parere dell'Amministrazione convenuta, sarebbe opportuno attendere un pronunciamento dirimente, in seduta Plenaria, del Consiglio di Stato, come





*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza*  
*Sede di Piacenza*

avvenuto in precedenza, per il contenzioso relativo al valore abilitante dei Diplomi d'Istituto Magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002.

\*\*\*\*\*

Alla luce di quanto precede, si rassegnano le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:

RIGETTARE la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, con il favore delle spese e accessori di legge.

Si dichiara che con il presente atto non vengono dispiegate domande riconvenzionali, né chiamata in causa di terzi.

Si allega la seguente documentazione:

- 1 - Domanda Ata triennio 2021/2023;
- 2 - Sentenza n° 56 del 18/04/2023 Tribunale di Piacenza;
- 3 - Sentenza n° 82 del 31/05/2023 Tribunale di Piacenza;
- 4- Decreto Ministeriale n° 50 del 03/03/2021;
- 5 - Sentenza Tribunale di Parma N.R.G. 593/2021 del 28 marzo 2023;
- 6 - Sentenza del Consiglio di Stato n° 11602/2022 Reg. Prov. Coll. n° 05218/2022 Reg. Ric. del 29/12/2022.

Parma, 5 luglio 2023

Il Funzionario MIM  
Giuseppe Gardoni

